

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2024, n. 16

Ampliamento dei confini del Parco regionale della Valle del Lambro nei comuni di Arcore, Concorezzo, Macherio e Villasanta ai sensi dell'articolo 16-bis della l.r. 86/1983 e conseguenti modifiche e integrazioni alla l.r. 16/2007.

(GU n.22 del 31-5-2025)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Supplemento n. 43 del 25 ottobre 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Ampliamento dei confini del Parco regionale della Valle del Lambro nei Comuni di Arcore, Concorezzo, Macherio e Villasanta.

1. I confini del Parco regionale della Valle del Lambro sono ampliati nei Comuni di Arcore, Concorezzo, Macherio e Villasanta, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale).

2. I confini del Parco regionale di cui al comma 1 sono individuati nella planimetria «Parco Valle del Lambro», costituita da quattro fogli in scala 1:10.000 e allegata alla presente legge, che sostituisce le precedenti planimetrie. I confini del Parco naturale della Valle del Lambro restano individuati nella planimetria in scala 1:25.000, denominata «Parco naturale Valle del Lambro», di cui all'art. 79, comma 2, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi).

Art. 2

Ampliamento dei confini del Parco regionale della Valle del Lambro. Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 16/2007.

1. Alla legge regionale n. 16/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 75, dopo le parole «Cesana Brianza,» e' inserita la seguente: «Concorezzo,»;

b) dopo l'art. 75-ter e' inserito il seguente:

«Art. 75-quater (Disposizioni relative ad un ulteriore ampliamento dei confini del Parco regionale). - 1. Nelle aree oggetto di ampliamento del Parco regionale della Valle del Lambro nei Comuni di Arcore, Concorezzo, Macherio e Villasanta la variante al piano territoriale di coordinamento e' adottata dall'ente gestore del Parco entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante "Ampliamento dei confini del Parco regionale della Valle del Lambro nei Comuni di Arcore, Concorezzo, Macherio e Villasanta, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 86/1983 e conseguenti modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 16/2007".

2. Nelle aree oggetto di ampliamento del Parco regionale della Valle del Lambro nei Comuni di Arcore, Concorezzo, Macherio e Villasanta si applica quanto previsto all'art. 206-bis, commi 2, 3 e 5.»;

c) all'Allegato A in corrispondenza dei riferimenti al Parco regionale della Valle del Lambro, e' aggiunta, nella colonna «Leggi di modifica», l'indicazione «Ampliamento dei confini del Parco regionale della Valle del Lambro nei Comuni di Arcore, Concorezzo, Macherio e Villasanta, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 86/1983 e conseguenti modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 16/2007», unitamente agli estremi della legge stessa.

Art. 3

Clausola di neutralita' finanziaria

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 23 ottobre 2024

FONTANA

(Omissis).